



CONVENZIONE
DI CONCESSIONE DEL COMPLESSO “EX RISTORANTE SAN GIORGIO”
AL BORGO MEDIEVALE DI TORINO

Tra

FONDAZIONE TORINO MUSEI (la “Fondazione”), con sede in Torino, via Magenta 31, (c.f. 97629700010 - P. IVA 08587760011) in persona del Presidente,

e

.....

Articolo 1

Oggetto e durata della concessione

La presente concessione ha per oggetto:

- **gestione della complesso denominato ex “San Giorgio”** ubicato presso il Borgo Medievale di Torino, Viale Virgilio, Parco del Valentino, di cui all’art. 117, comma 2, lettera e) e f), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n 42.

Tale Concessione è preordinata alla promozione e alla valorizzazione del Museo.

Il Borgo Medievale è un complesso vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tutte le informazioni sul Borgo sono reperibili sul sito internet: www.borgomedievaletorino.it

La Concessione avrà una durata di **anni cinque**, a decorrere dalla sottoscrizione della presente concessione.

La Fondazione ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di servizi analoghi dandone preventiva comunicazione scritta al Concessionario, per un ulteriore numero massimo di anni cinque, alle stesse condizioni del contratto in corso.

La Fondazione agisce tramite la Direzione e il personale del Museo, delegati al controllo della regolare esecuzione del Servizio; pertanto ogni comunicazione, rilievo, autorizzazione proveniente o effettuate dalla Direzione del Borgo deve intendersi effettuata dalla Fondazione.

Articolo 2

Corrispettivo

Per la Concessione in oggetto è fissato un canone annuo pari a € oltre IVA che dovrà essere corrisposto mensilmente, entro i primi dieci giorni del mese di competenza.

A partire da secondo anno il canone sarà soggetto ad aggiornamento annuale, secondo il disposto dell’art. 32 della Legge 392/1978, nella misura del 75% delle variazioni dell’indice Istat, con decorrenza dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il mancato pagamento dei diritti da versare alla Fondazione nei termini indicati darà luogo a richiamo scritto e alla contestuale applicazione degli interessi di mora secondo il saggio degli interessi in vigore, al netto della maggiorazione prevista dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002.

In caso di mancato pagamento la Fondazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’escussione parziale della cauzione definitiva.

I costi relativi alla sicurezza per rischi interferenziali calcolati dalla Fondazione Torino Musei sono pari a € 0,00, come indicato nel Documento unico di valutazione del rischio per l’eliminazione delle interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, che si allega.

Articolo 3

Locali

Il Concessionario, nell’esecuzione la Concessione, dovrà tenere in debita considerazione la valenza architettonica dell’edificio, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Oggetto del presente contratto sono le unità immobiliari ricomprese nel complesso denominato ex San Giorgio presso il borgo Medievale di Torino, Viale Virgilio, Parco del Valentino, e constano di:

Piano terra

Caffetteria, complessivi m² 93 di cui

Locale spogliatoio/servizi per il personale m² 18

Locali di servizio, magazzino, cucina m² 30

Toilette pubbliche m² 10

Area per attività rivolte al pubblico (ristorazione, intrattenimento, iniziative culturali)

Locali cucina/servizio m² 60

Sala centrale m² 380

Toilette pubbliche m² 10

Aree esterne

Dehor m² 290

Primo piano

Locali di servizio

locale adiacente alla terrazza m² 120 (locali da completare)

Aree esterne

Terrazza m² 200

Ulteriori locali potranno essere inclusi nella concessione, qualora il Concessionario manifesti interesse alla loro riqualificazione e uso.

I predetti locali, come individuati e descritti nelle planimetrie **allegato T1 e allegato T2**), vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto dell'affidamento.

I predetti locali sono da destinarsi, alle condizioni contenute nel presente contratto, rispettivamente a:

- per quanto concerne il locale contrassegnato dalla planimetria *Caffetteria*, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia bar – caffetteria;
- per quanto concerne gli ulteriori locali, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività culturali e di intrattenimento.

Il cambiamento della destinazione d'uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla Fondazione e dalla Città di Torino, proprietaria, nonché l'insorgenza di eventuali reiterati comportamenti incompatibili con le finalità della presente concessione, comporta la decadenza, di diritto, del contratto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Fondazione.

Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica, derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, oltreché a quanto previsto dal piano di sicurezza del Borgo Medievale. **Inoltre dovranno essere adottati, se necessari, opportuni accorgimenti tecnici (ad esempio mitigazioni acustiche, interventi strutturali...) tali da garantire il rispetto dei valori limite per l'ambiente esterno (limite di emissione, limite assoluto di immissione, valore di attenzione).**

Il concessionario dichiara di essere consapevole che i locali concessi insistono su area oggetto di interventi finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione. Il concessionario, pertanto, si impegna a rendere possibile ogni intervento di manutenzione, restauro e risanamento conservativo riguardante, ad

esempio, la rete fognaria, il potenziamento dell'illuminazione, l'impermeabilizzazione, nonché ogni intervento deciso dalla Fondazione Torino Musei o dalla Città.

Art. 4

Manutenzione

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabili i beni in relazione all'uso convenuto, compresa la realizzazione e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti.

Tra gli oneri posti a suo carico si intendono anche le spese di progettazione, acquisizione di autorizzazioni previste dalle vigenti norme, collaudo nonché gli interventi necessari per l'agibilità delle unità immobiliari e per l'adeguamento delle stesse ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza e ogni altra autorizzazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 3.

Ogni progetto ed intervento deve essere autorizzato e rispettare le indicazioni che la Fondazione fornirà ai fini di un armonioso e corretto inserimento architettonico, ambientale e paesaggistico.

Il concessionario dovrà inoltre, ove necessario, sottoporre, preventivamente e ai fini autorizzativi, i progetti e le iniziative di ogni genere relativi ai locali agli Enti ed Autorità con competenze sull'area (Città di Torino, ASL, Soprintendenza ai Beni ambientali ed Architettonici, Regione, Autorità di Bacino).

Compete al Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità immobiliari e degli impianti presenti negli immobili oggetto del presente contratto, concordata con la Fondazione, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.

La manutenzione ordinaria e straordinaria verrà concordata con la Fondazione Torino Musei attraverso riunioni periodiche.

In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Fondazione Torino Musei potrà esigere la restituzione immediata dei locali, l'incameramento integrale del deposito cauzionale, restando pregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

Art. 5

Addizioni e migliorie

Tutte le opere di natura straordinaria, comprese le opere addizionali e di miglioramento, realizzate nei locali oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla Fondazione fin dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcuna indennità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 C.C., fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

La Fondazione si riserva la facoltà di riconoscere al Concessionario, in base all'intervento effettuato, di volta in volta valutabile tra le Parti con successivo separato accordo, una compensazione, totale o parziale, sul canone annuo dovuto.

Resta fermo che la Fondazione ha la facoltà di far rimuovere al Concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.

Art. 6

Consegna

Le unità immobiliari sono consegnate al Concessionario, che le accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.

La Fondazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora gli immobili presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 Cod.Civ..

Nessun risarcimento è dovuto dalla Fondazione per danneggiamenti ai beni concessi, agli arredi e materiali contenuti, neanche per l'impossibilità di utilizzo degli stessi in conseguenza della chiusura a causa di eventi naturali.

In particolare il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso a chiunque presso i locali, successivamente a disposizioni in tal senso formulate dalla Fondazione.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il concessionario è tenuto a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a ridurre al minimo i rischi di danneggiamento a cose o persone in relazione ad eventi alluvionali dell'area.

Il concessionario si impegna inoltre ad individuare un referente per la sicurezza, a reperibilità continua, cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione in termini di sicurezza.

Il Concessionario si impegna a rispettare ogni indicazione contenuta nei piani di sicurezza e di gestione delle emergenze del Borgo Medievale vigenti o intervenienti durante il periodo di durata della concessione.

Articolo 7

Arredi e attrezzature

Il Concessionario dovrà provvedere con propri mezzi e spese a dotare in modo permanente i locali, per l'intera durata del servizio di gestione, delle attrezzature indicate nel progetto di gestione, che costituiscono la dotazione di base e devono essere installate e funzionanti a partire dal primo giorno di decorrenza della gestione.

I locali destinati alla caffetteria sono già forniti di alcune dotazioni tecniche di proprietà della Fondazione (elencati nell'**Allegato T5**), che vengono assegnate al Concessionario per tutta la durata del presente contratto.

Il Concessionario dovrà altresì provvedere all'installazione di ulteriori attrezzature di tutto quanto occorra all'esercizio del Servizio (macchina caffè, stoviglie, tovagliato, ombrelloni per il dehor, ...) che la Fondazione si riserva di richiedere come strumentazione di base.

Le attrezzature e gli arredi forniti dal Concessionario, al termine della concessione, rimangono nella disponibilità del medesimo, che dovrà ritirarle senza pretendere alcunché dalla Fondazione.

Il Concessionario si obbliga a non attrezzare i locali con apparecchi automatici o semiautomatici, elettronici da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

Articolo 8

Pulizia, manutenzione attrezzature e arredi, utenze

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla pulizia dei locali. Il Concessionario si impegna a svolgere le suddette attività anche su segnalazione della Fondazione.

Il Concessionario si impegna a provvedere alla conservazione e alla pulizia e manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi.

Il Concessionario garantisce altresì, periodicamente ovvero quando si renda necessario, la tinteggiatura delle pareti, anche su segnalazione della Fondazione, e previa autorizzazione della medesima.

Sono a totale carico del Concessionario le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua e di gas (che comprende anche il riscaldamento), oltre alle spese di installazione, traffico e canoni di linee telefoniche. Il Concessionario dovrà volturare le rispettive utenze.

Articolo 9

Modalità generali di erogazione del Servizio

Il Concessionario dovrà eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività museale, in piena autonomia organizzativa. In particolare dovrà servirsi di capitali, mezzi e attrezzature rientranti nella propria disponibilità.

Servizio di ristorazione

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo *standard* di elevata qualità e nel rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di generi alimentari e di caffetteria. Il Servizio deve essere erogato esclusivamente presso i locali messi a disposizione del concessionario.

Il Servizio di gestione non potrà in ogni modo prescindere dalle seguenti prestazioni essenziali:

- 1) Qualità e pregio delle materie prime e delle lavorazioni: dovrà essere sempre garantita la qualità, la genuinità e la freschezza dell'offerta, evitando il più possibile standardizzazioni gastronomiche e dovrà essere assicurata un'ampia scelta di alternative. La proposta enogastronomica deve inoltre tenere in debito conto l'utilizzazione di prodotti legati alla tradizione enogastronomia locale.
- 2) Arredo e attrezzatura dei locali e accessori. si richiede che ogni complemento di arredo e ogni attrezzatura sia inserita tenendo conto delle caratteristiche degli ambienti, previa autorizzazione della Fondazione, privilegiando materiali e finiture in linea con l'ambiente. La Fondazione potrà in qualsiasi momento chiedere la rimozione immediata di complementi d'arredo e attrezzature non autorizzate.
- 3) Applicazione al personale della Fondazione di prezzi scontati rispetto a quelli previsti per il pubblico per quanto concerne il servizio di caffetteria; il Concessionario è altresì obbligato ad accettare in pagamento i *ticket* presentati dai dipendenti della Fondazione, senza poter pretendere alcunché (maggiorazioni, rincari, modifica delle prestazioni, ecc.).

Offerta culturale

Il Concessionario dovrà realizzare un'offerta di attività che, per quanto libera e svincolata dal museo, dovrà essere congruente con le linee di gestione del Borgo Medievale, richiamandosi ai criteri etici di funzionamento di un servizio pubblico finalizzato alla valorizzazione e alla promozione di un bene culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

In particolare l'attività realizzata dal Concessionario dovrà trovare rispondenza con quanto proposto in sede di gara nell'Offerta tecnica.

A tale fine il Concessionario presenterà annualmente alla Direzione del Museo per la necessaria approvazione il programma culturale dell'anno successivo, che dovrà essere coerente alle linee guida del Museo.

La Fondazione avrà la facoltà di definire le linee guida del programma culturale e le modalità di gestione delle suddette attività e la funzione di valutazione e monitoraggio rispetto alla conduzione dello stesso tramite la Commissione di cui al successivo art. 14.

Articolo 10

Personale

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio avvalendosi di proprio personale, specializzato e idoneo all'attività in oggetto.

Il personale dovrà essere assunto, prima dell'avvio del Servizio, con Contratto Nazionale di Lavoro, che il concessionario dovrà indicare al momento della presentazione dell'offerta.

Il Concessionario dovrà attenersi al modello organizzativo proposto in sede di gara e si impegna, per quanto possibile, a mantenere in servizio lo stesso personale per tutta la durata del Servizio, per garantire continuità nella gestione del Servizio.

Rimane inteso che il Concessionario si impegna, comunque, a fornire il personale addetto in numero adeguato alle esigenze di un servizio ordinato, tempestivo e professionalmente in grado di garantire una costante efficienza.

Il Concessionario è obbligato a soddisfare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni normative che dovessero intervenire durante la validità del rapporto, in materia di assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro delle categorie liberando la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario, prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, è tenuto a fornire alla Fondazione la seguente documentazione relativa al personale che intende impiegare:

- a) elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato al Servizio corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
- b) copia dei contratti effettuati;
- c) copia della comunicazione obbligatoria di assunzione relativa ad ogni dipendente destinato al servizio.

La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verifichino modifiche dell'organico impiegato nel Servizio.

Il Concessionario è obbligato in ogni momento e a semplice richiesta della Fondazione a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, e a trasmettere, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/03 s.m.i., tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica in merito al regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nei confronti del personale utilizzato.

Il Concessionario risponde direttamente verso la Fondazione dell'attività posta in essere dal personale di cui si avvale mentre la Fondazione rimane estranea alla gestione del rapporto di lavoro.

Ogni variazione del personale utilizzato dovrà essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.

In caso di sciopero del personale sarà cura del Concessionario preavvisare la Fondazione con maggiore tempestività possibile.

Il Concessionario dovrà garantire che tutto il personale adibito al servizio indossi sempre la divisa, dalla foggia concordata preventivamente con la Fondazione. Detta divisa dovrà essere fornita a cura e spese del Concessionario e dovrà essere tenuta in ordine per non compromettere l'immagine e il decoro del Museo.

A richiesta motivata e formulata per iscritto della Fondazione relativa al decoro, all'igiene e alla professionalità del servizio, il Concessionario è tenuto ad assicurare la pronta sostituzione del personale oggetto del rilievo.

Articolo 11

Marchi e contrassegni

Al Concessionario è assicurato, per la durata della concessione e per l'erogazione del Servizio oggetto della concessione, l'uso esclusivo, per fini commerciali, di un logo ufficiale, caratterizzante la sede dei servizi, che potrà essere predisposto dal Concessionario e sottoposto all'autorizzazione della Fondazione. Resta salva la facoltà della Fondazione di utilizzare il logo o contrassegno per fini istituzionali ovvero di consentirne l'uso, per fini non commerciali, ad altri soggetti all'uopo autorizzati.

L'uso e l'esposizione del marchio del Concessionario e del logo della Fondazione e/o del Borgo, anche a fini pubblicitari, deve essere autorizzata dalla Fondazione e le modalità andranno concordate con la stessa.

Al di fuori dell'ambito di esecuzione del Servizio, è fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare o esibire il logo o qualsiasi altro segno distintivo della Fondazione e/o del Borgo.

Articolo 12

Organizzazione e gestione del servizio

Il Borgo Medievale osserva attualmente i seguenti orari:

orario estivo (aprile – settembre): da lunedì a domenica: dalle ore 9.00 alle ore 20.00;

orario invernale (ottobre – marzo): da lunedì a domenica: dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Gli orari di apertura verranno comunicati dal Concessionario alla Fondazione sulla base del programma di attività autorizzato; l'apertura serale non ha limitazioni nel rispetto delle norme sull'inquinamento acustico.

Il Concessionario dovrà prendere visione del Regolamento del Borgo Medievale per concordare con la Direzione i tempi e gli orari per le attività di allestimento e di rifornimento.

Articolo 13

Autorizzazioni

Il Concessionario dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle eventuali autorizzazioni, permessi o titoli abilitanti allo svolgimento dell'attività previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, e dovrà trasmettere tutta la documentazione alla Fondazione.

In difetto la Concessione sarà dichiarata decaduta, con riserva del risarcimento di ogni eventuale danno.

Rimane inteso che sono a carico del concessionario ulteriori tributi connessi all'uso dei locali e/o relativi all'esercizio dell'attività.

Articolo 14

Responsabile del Servizio

E' obbligo del Concessionario nominare un Responsabile professionalmente preparato, responsabile dell'organizzazione e della conduzione del Servizio che deve assicurare la piena reperibilità durante tutto l'orario di apertura al pubblico del servizio e la presenza, ove necessaria o richiesta.

Il Concessionario deve trasmettere il *curriculum* del Responsabile a dimostrazione del possesso dei requisiti professionali necessari.

La Fondazione Torino Musei potrà richiedere la sostituzione dello stesso per motivate ragioni e il Concessionario è tenuto alla pronta sostituzione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta.

In ogni caso la sostituzione del Responsabile potrà avvenire soltanto previo gradimento e autorizzazione scritta della Fondazione: il nominativo e il relativo *curriculum* del sostituto deve essere trasmesso alla Fondazione con congruo preavviso per le necessarie verifiche e il rilascio della necessaria autorizzazione.

Salvo diversa espressa riserva, il Responsabile rappresenterà il Concessionario a tutti gli effetti e pertanto, tutte le comunicazioni allo stesso rivolte dalla Fondazione si intendono effettuate al Concessionario.

Il Responsabile deve provvedere alla regolare tenuta della contabilità e all'espletamento di tutte le incombenze riconducibili al Datore di Lavoro previste dalla vigente normativa di sicurezza del lavoro estesa, in considerazione della particolare natura dell'affidamento, anche alle attività aperte al pubblico (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/09).

I servizi di prevenzione e di emergenza adottati dal Responsabile dovranno essere coordinati con gli interventi adottati dalla Fondazione.

Articolo 15

Vigilanza sui servizi

L'esecuzione del Servizio è sottoposto al controllo e alla verifica da parte della Fondazione al fine di monitorare il puntuale adempimento degli impegni assunti dal Concessionario. In particolare la Fondazione provvederà a:

- verificare la piena rispondenza delle prestazioni fornite con quanto disciplinato dalla presente Convenzione e proposto in gara dal Concessionario nell'Offerta tecnica (sia per quanto concerne i servizi di ristorazione, sia per quanto riguarda il programma culturale e ricreativo);

- avanzare proposte per migliorare la prestazione dei servizi;
- verificare l'efficienza del servizio anche attraverso forme di rilevamento della soddisfazione dell'utenza;
- accertare la piena osservanza delle norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza e di igiene ambientale;
- effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per il controllo dello stato di conservazione e della pulizia dei locali.

Delle eventuali deficienze e/o carenze riscontrate dalla Fondazione ne sarà data comunicazione scritta al Concessionario che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione entro il termine massimo di tre giorni o comunque nel minor tempo tecnicamente possibile.

Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sarà istituita una apposita Commissione, formata da rappresentanti della Fondazione Torino Musei – Borgo Medievale e dell'aggiudicatario per verificare e valutare la gestione degli spazi oggetto della concessione, le attività culturali realizzate, la manutenzione ordinaria, eventuali interventi di manutenzione straordinaria, progetti di sviluppo, e approvare la programmazione successiva, realizzando, laddove possibile, sinergie con l'attività Museale.

Ogni semestre il Concessionario presenta alla Fondazione lo stato di attuazione del programma annuale presentato e approvato dalla Fondazione, unitamente a una rendicontazione contenente l'indicazione degli importi relativi al fatturato conseguito nel semestre dall'attività di gestione.

La Fondazione si riserva di effettuare, in ogni momento, controlli amministrativi della gestione, richiedendo al Concessionario l'esibizione di registri e libri contabili e copia della documentazione.

Articolo 16

Cauzione

Il concessionario deve costituire e consegnare alla Fondazione, prima dell'inizio del servizio, un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni.

La fideiussione, costituita con le modalità di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/06, dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e, in particolare, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione Appaltante.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione del servizio e comunque fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Fondazione.

La garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia.

Articolo 17

Responsabilità e Assicurazioni

Il Concessionario è costituito custode delle unità immobiliari date in concessione ed esonera espressamente la Fondazione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la Fondazione da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 Cod. Civ..

Il Concessionario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature.

Il Concessionario terrà la Fondazione indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla Fondazione da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, il Concessionario s'impegna a stipulare a proprie spese e mantenere operante, per tutta la durata della gestione del servizio, con primaria impresa di assicurazione, un'assicurazione RCT.

Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di qualsivoglia natura, compresi i danni da incendio, cagionati alla Fondazione, a terzi (per esempio intossicazioni alimentari) o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporre senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, prima dell'inizio del servizio con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale di almeno €3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro.

Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del rapporto con il Concessionario, provochino danni nel corso dello svolgimento del servizio.

Tale assicurazione deve essere stipulata con effetto precedente all'inizio dell'esecuzione del servizio e mantenuta per tutta la durata della concessione.

Copia della stessa dovrà essere consegnata alla Fondazione prima dell'inizio del servizio per le verifiche del caso.

Articolo 18

Penali

la Fondazione procederà all'applicazione di una penale, fissata nel minimo in € 250,00 (duecentocinquanta/00), ogni qualvolta riscontrasse inadempimenti, situazioni di trascuratezza o di non rispetto delle prestazioni richieste.

La predetta penale verrà applicata previa contestazione scritta.

In caso di tre richiami scritti, si produrrà la decadenza dalla gestione oltre alla risoluzione di diritto del contratto di Concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 19

Risoluzione, Recesso

La concessione del servizio potrà essere risolta in qualsiasi momento dalla Fondazione ex art. 1341 c.c. con comunicazione da notificare al concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento con decorrenza immediata, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- b) fallimento del Concessionario, sua sottoposizione a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione, o a qualsiasi altra situazione equivalente tale da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata
- c) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi o reiterate violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione; sono in ogni caso considerate gravi violazioni della convenzione:
 - tre richiami scritti per violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione;
 - tre ritardi nei pagamenti dei corrispettivi di cui all'art. 2;
 - violazione del disposto di cui all'art. 19 (Cessione della convenzione);
 - inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 3, Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto.

Qualora il Concessionario si dimostri intempestivo, negligente o inadempiente rispetto alle disposizioni della Fondazione, questa si riserva la facoltà di risolvere il rapporto salva la facoltà di agire in danno.

E' fatto salvo il diritto della Fondazione di recedere dal contratto ex art. 1671 c.c., dandone preavviso al Concessionario almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata A/R, detratte eventuali penalità a carico dell'Impresa, e con la restituzione della cauzione residua.

È riconosciuto il diritto del Concessionario di recedere dal contratto ex art. 1671 c.c. dandone preavviso alla Fondazione almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata A/R. In tale caso la Fondazione provvederà, a titolo di risarcimento, all'escussione, totale o parziale, della cauzione di cui al precedente art. 19.

Articolo 20

Controversie e foro competente

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, il Concessionario ha l'onere di indicare con rapidità e per iscritto alla Fondazione i fatti e le ragioni poste a base della contestazione.

Per ogni controversia non componibile bonariamente tra le parti, è competente il Foro di Torino.

Articolo 21

Divieto di cessione

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente Capitolato.

È fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente Convenzione.

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere i crediti nascenti dalla presente Convenzione, senza autorizzazione scritta da parte della Fondazione.

Articolo 22

Spese e registrazione

Sono a carico del concessionario le spese di registrazione del contratto. Ogni onere fiscale, IVA esclusa, è a carico del concessionario senza rivalsa verso la Fondazione.

Fondazione Torino Musei

Presidente

.....

Il Concessionario

.....